



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 35 relativo all'attribuzione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" che ha rinominato il Ministero della transizione ecologica in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 40;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 8-bis, comma 1, che stabilisce che "*La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che "*I commissari di cui al comma 1 sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina; il loro incarico dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte*

dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*, e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, che demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina dei membri della commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC ed il funzionamento della Commissione stessa e l'articolo 12 che stabilisce che la Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC dura in carica tre anni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 335 del 12 dicembre 2017, recante *"Decreto di disciplina delle articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ex articolo 10, comma 3, del DPR 90/2007"*;

VISTO in particolare l'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 335 del 12 dicembre 2017, che indica, tra l'altro, che: *"1. La Commissione IPPC opera attraverso il Presidente, il Nucleo di Coordinamento e il Gruppi Istruttori. 3. Presidente e componenti del Nucleo di Coordinamento sono individuati contestualmente alla nomina"*;

VISTO l'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che: *"7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitré esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto."*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 58 del 6 marzo 2017, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante *"Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis"* ed, in particolare, l'articolo 9 che statuisce i compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC;

VISTO l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma tra l'altro che: *"La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione."*;

VISTO nello specifico, l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il quale prevede che: *"1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini."*;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il decreto ministeriale n. 341 del 20 ottobre 2023, con il quale è stata disciplinata la procedura di nomina dei componenti della Commissione istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO l'avviso di interpello permanente protocollo n. 193234 del 27 novembre 2023 per l'invio di manifestazioni di interesse alla nomina in qualità di componente della commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, come modificato dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA la manifestazione di interesse presentata dall'ing. Enrico PICCINELLI con nota acquisita al protocollo in ingresso n. 39888 del 1° marzo 2024;

VISTO il processo verbale protocollo 10178/UDCM del 19 aprile 2024, parzialmente annullato con successivo processo verbale prot. n. 11708/UDCM dell'08 maggio 2024, relativo al conferimento dell'incarico di componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, s.m.i., con il quale, in seguito ad un esame analitico dei *curriculum* presentati in adesione all'interpello permanente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha manifestato il proprio convincimento a nominare l'ing. Enrico PICCINELLI quale componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità contemplate dal decreto legislativo n. 39 del 2013, nonché il *curriculum vitae* aggiornato, presentati dall'ing. Enrico PICCINELLI ed acquisiti al protocollo in ingresso n. 97454 del 28.05.2024;

VISTE le certificazioni riguardanti i casellari giudiziari e i carichi pendenti relative all'ing. PICCINELLI da cui non sono emerse cause ostative al conferimento dell'incarico di componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC;

CONSIDERATO, altresì, che per l'ing. Enrico PICCINELLI non trova applicazione l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essendo lo stesso estraneo alla pubblica amministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente procedere alla nomina dell'ing. Enrico PICCINELLI quale componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC)

1. Ai sensi dell'articolo 8-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ing. Enrico PICCINELLI è nominato componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC per l'Area Tecnico-scientifica.

Articolo 2

(Organizzazione e Funzionamento)

1. La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC, è articolata ed organizzata secondo quanto disposto dal DM 12 dicembre 2017, n. 335.
2. Le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto d'interessi, anche potenziale, dei componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale- IPPC, sono stabilite con il citato DM 12 dicembre 2017, n. 335, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 20 ottobre 2023, n.341.

Articolo 3

(Durata e Trattamento Economico)

1. Il Commissario di cui all'articolo 1 dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC.
2. Al Commissario spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i riscontri di competenza.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin